

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti

Via Discesa delle Carceri n. 2 – 66100 Chieti
Tel. 0871/3281 – Fax 0871/402805
C.F.: 80001610692

Prot. n. AOOUSPCH/8740

Chieti, 24/08/2009

IL RESPONSABILE DELL'U.S.P.

VISTO il D.M. n. 73 del 04/08/2009 in corso di registrazione alla Corte dei Conti con il quale sono stati assegnati due contingenti, rispettivamente di 8.000 unità per il personale docente ed educativo e di 8.000 unità per il personale ATA ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l'.a.s. 2009/10;

VISTI i contingenti per il suddetto adempimento assegnati dal MIUR a questa Provincia ed in particolare quello relativo al personale ATA così determinato per profilo professionale:

- Assistente Amministrativo	16
- Assistente tecnico	3
- Cuoco	1
- Collaboratore scolastico	43
- D.S.G.A.	2
- Guardarobiere	1

VISTA la legge n. 68/99 relativa alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette (disabili e non);

VISTE le istruzioni operative allegato al D.M. n. 73 del 04/08/2009 nonché alla C.M. 12096 del 04/08/2009;

VISTO in particolare il punto B12 delle suddette istruzioni operative che detta indicazioni per le assunzioni dei Direttori dei servizi Generali ed Amministrativi;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di effettuare la ripartizione dei posti da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato relative al profilo di D.S.G.A. fra le varie procedure di accesso nel limite della disponibilità di 2 posti assegnati dal MIUR per l'anno scolastico 2009/10;

RILEVATA altresì la necessità di non poter procedere alla copertura della totalità dei posti di Collaboratore scolastico atteso che quest'Ufficio ha dovuto reintegrare n. 3 ex LSU precedentemente licenziati a seguito di sentenza di Corte d'appello di L'Aquila che incidono sul contingente dei posti assegnati ferma restando la volontà dell'Amministrazione di interporre appello alle decisioni sfavorevoli;

RILEVATO che occorre procedere nel modo sopraindicato anche per altri 5 ex LSU che, licenziati da quest'ufficio a seguito di sentenza di Corte d'Appello di L'Aquila, debbono essere reintegrati nel ruolo di collaboratore scolastico per effetto di decisione emessa dal GUL di Chieti, ferma restando la volontà della Pubblica Amministrazione di procedere alle impugnative di rito;

RILEVATO altresì che la determinazione sopraindicata nasce dall'esigenza di non creare danno erariale derivante dal superamento del limite massimo numerico di assunzioni effettuabili;

ACCERTATO che relativamente al profilo professionale di guardarobiere non ci sono aspiranti in graduatoria di prima fascia per cui occorre attribuire la disponibilità di n. 1 posto ad altro profilo professionale della stessa area;

VISTA l'intesa formulata in data 21/07/2009 (punto 4) presso l'U.S.R. d'Abruzzo con le OO.SS. e rilevato che in base alla stessa il predetto posto va attribuito al profilo professionale di assistente amministrativo che vanta un maggior numero di posti disponibili dopo le operazioni di mobilità per l'a.s. 2009/10 rispetto ai profili di assistente tecnico, cuoco e infermiere appartenenti alla stessa area dei guardarobieri;

DECRETA

- Art. 1 -

Per i motivi in premessa il contingente di 2 posti assegnati a questa Provincia per le assunzioni a tempo indeterminato (a.s. 2009/10) relative a posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è così determinato

- n. 1 posto concorso ordinario D.M. 14/12/1992;
- n. 1 posto graduatoria ad esaurimento (concorso per titoli) D.M. 146 del 18/05/2000.

- Art. 2 -

Relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi per l'anno scolastico 2009/10 per il profilo di Collaboratore scolastico, le stesse saranno, per i motivi indicati in premessa, pari a 35 anziché a 43 posti.

I rimanenti 3 posti vengono accantonati in attesa della definizione del contenzioso in atto evidenziato in preambolo.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo del presente atto.

- Art. 3 -

Per i motivi in premessa al contingente delle assunzioni a tempo indeterminato di assistente amministrativo è aggiunta una ulteriore disponibilità di n. 1 posto per compensazione derivante dall'impossibilità di disporre assunzioni in ruolo dal profilo di guardarobiere causa assenza di candidati in graduatoria di prima fascia. Pertanto il contingente per il profilo di assistente amministrativo è determinato in 17 posti anziché 16.

- Art. 4 -

Nelle operazioni di assunzione a tempo indeterminato saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge n. 68 del 12/03/1999 relativa alle assunzioni obbligatorie del personale disabile e non disabile.

F.to: Il Responsabile dell'U.S.P.
(Dr. Sandro Liberatore)

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia

All'Albo – SEDE

Alle OO.SS. di Categoria – LORO SEDI